

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4467**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore LUBRANO di RICCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2000**

—————

**Decentramento degli ordini regionali dei geologi**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La presente legge risponde a tre esigenze. La prima è quella dettata dal principio di sussidiarietà, secondo il quale le funzioni vanno svolte nella sede più vicina a quella degli interessati. Per questo motivo, in tutta l'organizzazione pubblica è in corso un ampio decentramento.

La seconda esigenza è quella di assicurare una maggiore osmosi a livello provinciale, considerato l'accresciuto numero di funzioni di organi statali e di enti provinciali e l'importanza che ciò riveste per la professione di geologo.

La terza esigenza è di rendere più semplici le attuali procedure elettorali, rese complesse dalla dimensione regionale.

A tali fini si prevede un altro livello, quello provinciale, salvaguardando sia il livello regionale (ma con struttura di secondo grado e funzioni di coordinamento), sia eventuali livelli interprovinciali, ove il numero degli iscritti renda eccessiva l'istituzione di ordini provinciali.

Il nuovo ordinamento è disegnato dalla presente proposta. Ma i particolari organizzativi sono rimessi al Consiglio nazionale dei

geologi. Ciò per rispetto del principio secondo il quale gli organismi pubblici a base associativa (tali sono gli ordini professionali) debbono trovare il fondamento della propria normativa nella legge, ma debbono, poi, autonomamente regolare il proprio assetto.

La presente proposta è ordinata in quattro articoli. Nel primo si prevede l'istituzione di ordini provinciali, prevedendo anche ordini interprovinciali ove quelli provinciali non siano istituiti. Nel secondo e nel terzo articolo si prevede l'organizzazione degli ordini provinciali e interprovinciali, si indicano le loro funzioni e si regolano le residue funzioni dei Consigli regionali. Nel quarto articolo si prevede, come conseguenza, di decentrare a livello provinciale l'attuale unico seggio per l'elezione del Consiglio nazionale.

La proposta non comporta alcun aggravio di spesa sia perché non vengono previste nuove funzioni, sia perché l'assetto degli ordini professionali prevede la loro autosufficienza economica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ordini provinciali e interprovinciali  
dei geologi)*

1. Sono istituiti gli ordini provinciali e interprovinciali dei geologi.

2. Gli ordini provinciali sono costituiti su richiesta di almeno un terzo degli iscritti di una provincia, con deliberazione di un'assemblea regionale degli iscritti convocata dal Consiglio regionale dell'ordine dei geologi, a maggioranza assoluta dei partecipanti. La deliberazione è approvata dal Consiglio nazionale dei geologi.

3. Gli ordini hanno sede nel comune capoluogo della provincia e sono formati dagli iscritti residenti nella provincia.

4. Il Consiglio nazionale dei geologi dispone la costituzione di ordini provinciali o interprovinciali dei geologi per le provincie per le quali non si è applicata la procedura di cui al comma 2 e ne determina la sede.

## Art. 2.

*(Consigli degli ordini provinciali e  
interprovinciali)*

1. Per ogni ordine provinciale o interprovinciale è istituito un Consiglio.

2. I Consigli eleggono un presidente, un vice-presidente, un segretario e un tesoriere. Le cariche sono gratuite, salvo rimborso delle spese.

3. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi:

a) stabilisce il numero dei componenti, comunque non inferiore a sette, dei Consigli provinciali e interprovinciali;

b) determina eventuali altri requisiti per l'eleggibilità degli iscritti, oltre quello dell'anzianità minima di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale o all'elenco speciale, nonché le procedure di elezione, tra cui l'organizzazione dei seggi elettorali presso ciascuna sede di ordine provinciale e interprovinciale, la pubblicità delle decisioni e l'espressione del voto da parte degli iscritti direttamente al seggio, con esclusione del voto per posta o per delega;

c) determina la durata nella carica e la rieleggibilità dei componenti, in modo da assicurare la rotazione dei membri.

4. I Consigli provinciali o interprovinciali esercitano le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.

5. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'inculpato.

6. L'articolo 4 della legge 12 novembre 1990, n. 339, è abrogato.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge 12 novembre 1990, n. 339, le parole «del consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti «del consiglio provinciale o interprovinciale».

### Art. 3.

#### *(Consigli regionali dell'ordine dei geologi)*

1. I Consigli regionali sono composti dai presidenti degli ordini provinciali e interprovinciali. Possono farne parte altri consiglieri

di tali ordini, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi per assicurare l'equilibrio delle rappresentanze provinciali e la composizione dei Consigli regionali con un numero di membri non inferiore a sette.

2. I Consigli regionali:

a) coordinano l'attività dei Consigli provinciali e interprovinciali;

b) rappresentano gli ordini presso le istituzioni regionali;

c) provvedono alla valorizzazione e al miglioramento della professione;

d) designano due consiglieri nei collegi disciplinari degli ordini provinciali e interprovinciali.

3. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

4. Alle spese dei Consigli regionali concorrono gli ordini compresi nella regione, in proporzione degli iscritti.

5. L'articolo 2 della legge 12 novembre 1990, n. 339, è abrogato.

#### Art. 4.

*(Votazioni per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale dei geologi)*

1. Il Consiglio nazionale dei geologi stabilisce criteri e procedure per lo svolgimento delle votazioni relative alla elezione dei componenti il Consiglio stesso nel rispetto dei principi della presente legge, dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 12 novembre 1990, n. 339, per quanto compatibile con la seguente legge.

2. Le votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei geologi si svolgono nei seggi elettorali istituiti presso ciascuna sede di ordine provinciale e interprovinciale, ovvero, qualora non ancora costituiti, presso le sedi degli ordini regionali, nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale e in una unica tornata elettorale.

3. Il voto è espresso direttamente al seggio dall'iscritto.

4. I requisiti per l'eleggibilità comprendono anche l'anzianità minima di dieci anni di iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale.



